

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA, L'ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ED IL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA AL FINE DI SVILUPPARE AZIONI CONGIUNTE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI MINORI E ADOLESCENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO.

Premesso che:

- che il piano Sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 120 del 12 luglio 2017, dedica grande rilievo al tema del disagio minorile ed all'esigenza di un'azione incisiva e sinergica di tutti i soggetti coinvolti nelle politiche in favore della popolazione minorile;
- il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha espresso l'esigenza di avviare un percorso sinergico con gli Enti Locali dell'area metropolitana di Bologna e con le organizzazioni di volontariato, nonché i soggetti istituzionali rappresentativi delle stesse, al fine di sviluppare azioni ed interventi congiunti volti a sostenere minori e adolescenti in situazioni di difficoltà, per prevenire l'allontanamento degli stessi adolescenti o minori dalle proprie famiglie o da quelle cui sono stati affidati, ovvero per sperimentare nuove modalità di intervento per perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna ha manifestato l'esigenza di azioni e interventi volti a favorire l'accesso dell'utenza, comprendente minori e famiglie, agli Uffici Giudiziari Minorili, mediante sportelli informativi e personale di ausilio alle attività rivolte a detti scopi;
- il Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna (Volabo), le cui funzioni sono affidate all'Associazione per lo Sviluppo del Volontariato (A.S.Vo) di Bologna, supporta le organizzazioni di volontariato impegnate nello svolgimento di attività a sostegno dei minori, in particolare attraverso interventi di sensibilizzazione e informazione dei cittadini sui temi dei minori e/o adolescenti in situazione di disagio o difficoltà;
- la Città metropolitana di Bologna, in sede di Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana - a cui compete promuovere l'adozione di sistemi omogenei di fruizione dei servizi socio-educativi in ambito metropolitano - ha in più occasioni condiviso l'esigenza di sviluppare azioni di promozione e di qualificazione delle attività in favore dei minori, con particolare riferimento alla prevenzione dell'allontanamento dei minori dalle famiglie e alla diffusione delle buone pratiche in materia sviluppate all'interno del territorio metropolitano, e, nell'ambito della futura pianificazione strategica, intende sviluppare un'azione territoriale e integrata fra politiche sociali, sanitarie ed educative, arrivando anche ad un accordo territoriale ampio che comprenda tutti i soggetti istituzionali interessati;
- l'Istituzione Gian Franco Minguzzi, organismo strumentale della Città Metropolitana di Bologna, che opera anche a supporto della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana, ha da sempre assunto tra le proprie aree di intervento la promozione del benessere dei minori e degli adolescenti ed ha a tal fine sviluppato numerosi interventi in collaborazione con le scuole e con altri Enti pubblici del territorio e soggetti del terzo settore.

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

il Tribunale per i Minorenni di Bologna

e

la Procura della Repubblica di Bologna

e

l'Istituzione Gian Franco Minuguzzi della Città Metropolitana di Bologna

e

il Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna (VOLABO)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di interventi di prevenzione e sostegno in favore di minori e adolescenti in situazioni di disagio.

Art. 2 Attività

Le Parti convengono di sviluppare le seguenti attività:

- realizzazione, anche in sinergia con gli Enti Locali del territorio metropolitano, con altri soggetti pubblici e con soggetti del terzo settore, attività di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per promuovere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra famiglie;
- organizzazione di momenti di scambio di esperienze e di formazione rivolti agli operatori degli enti pubblici, alle famiglie e ai soggetti del terzo settore che si occupano di minori in difficoltà, al fine di confrontarsi e diffondere le esperienze più significative in tale materia;
- sperimentazione di nuove modalità di intervento per prevenire l'allontanamento e sostenere le famiglie con figli a rischio di allontanamento o allontanati dal nucleo familiare;
- sensibilizzazione e supporto alle organizzazioni di volontariato e alle altre associazioni di promozione sociale o del terzo settore nell'accoglienza di adolescenti da coinvolgere in attività di volontariato;
- realizzazione di punti informativi per minori e famiglie all'interno degli uffici giudiziari
- ogni altro intervento individuato e condiviso dalle Parti.

La programmazione annuale delle attività sarà definita nell'ambito dell'Organismo di coordinamento di cui al successivo art. 3, anche sulla base delle priorità o emergenze che emergeranno nel territorio metropolitano durante il periodo di vigore della presente Convenzione.

In particolare, già nel corso del primo anno di attività, le Parti si impegnano ad individuare ed attuare le forme di collaborazione più efficaci, al fine di perseguire le finalità della presente Convenzione, tra gli Uffici Giudiziari presenti sul territorio metropolitano e le organizzazioni di volontariato.

Art. 3 Organismo di coordinamento

Le Parti concordano di istituire un Organismo di coordinamento composto da un rappresentante di ciascun ente aderente alla presente Convenzione.

L'Organismo di coordinamento si riunirà con cadenza almeno annuale per condividere la programmazione degli interventi, nonché le modalità di monitoraggio e valutazione degli stessi, la quantificazione del budget necessario per lo svolgimento delle azioni programmate e le fonti di finanziamento.

Gli incontri dell'Organismo di coordinamento saranno convocati dal Centro di Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna (VOLABO).

L'Organismo di coordinamento potrà invitare agli incontri altri soggetti istituzionali o del privato sociale a seconda delle necessità che di volta in volta potranno emergere.

Art. 4 Partecipazione di altri enti al progetto

Le Parti convengono sin da ora sull'opportunità di coinvolgere nella realizzazione del progetto altri soggetti istituzionali, eventualmente interessati, tramite accordi attuativi della presente Convenzione.

Art. 5 Durata

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione della stessa. Al termine del periodo verrà svolta una valutazione del risultato allo scopo di raccogliere elementi di giudizio per un eventuale rinnovo.

E' fatta salva la facoltà degli Uffici Giudiziari di recedere dalla convenzione qualora

- il Ministero della Giustizia individui nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della Convenzione
- si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione Convenzione
- il Ministero evidenzi agli Uffici Giudiziari profili di non compatibilità con i servizi della giustizia

Art. 6 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione risoluzione della presente convenzione le Parti si rivolgeranno ad un collegio arbitrale composto da 3 membri. In caso di mancato accordo vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna. Sede dell'arbitrato è Bologna.

E' esclusa ogni possibilità di rivalsa nei confronti del Ministero della Giustizia.

Art. 7 Registrazione dell'atto e spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, la presente convenzione estesa in formato originale per gli atti dell'Istituzione "G.F.Minguzzi" sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione volontaria saranno dunque a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione medesima.

art. 8 Oneri riguardanti i soggetti

Il personale operante negli Uffici Giudiziari dovrà avere le qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 D.Lgs 165/2001, si impegnerà per iscritto a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici.

E' a carico di Parti diverse degli uffici Giudiziari l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

art. 9 Esclusione di instaurazione di rapporti di lavoro con l'Amministrazione giudiziaria

E' esplicitamente negata ogni eventualità che possa instaurarsi un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, tra i partecipanti alle attività convenzionali e l'Amministrazione giudiziaria.

art. 10 Esclusione di oneri per l'Amministrazione giudiziaria

La convenzione non comporterà alcun onere, diretto o indiretto, per l'Amministrazione giudiziaria.

La presente Convenzione, così integrata con gli artt. 9 e 10 secondo le indicazioni di cui al Prot. m dg.DOG.13/03/2018.00059374.U del Capo Dipartimento DOG del Ministero della Giustizia, rettifica e sostituisce la Convenzione n. 1107.U del 21.12.2017.

Bologna, lì 14 dicembre 2017.

Il Presidente del Tribunale per i minorenni
Dott. Giuseppe Spadaro




Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni
Dott.ssa Silvia Marzocchi



Il Dirigente amministrativo
del Tribunale per i minorenni
Dott. Graziano Prelati



La Dirigente Istituzione "Minguzzi"
Città Metropolitana di Bologna
Dott.ssa Laura Venturi



Il Presidente Volabo
Dott. Giancarlo Fumaioli

